

Prot. n. 30363

## ORDINANZA

### IL SINDACO

**OGGETTO: regolamentazione dell'accensione fuochi per eliminare i residui vegetali.**

#### Premesso

- che con deliberazione consiliare n.20 del 14/06/2019 veniva approvato il “*Disciplinare per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino*”;
- che tale disciplinare, considerata l'unitarietà di intenti e la specificità sia meteorologica che orografica dalla Valle del Sabato, prevede l'impegno e la necessità di individuare e attuare una serie di interventi e misure congiunte volti a pervenire ad un sensibile miglioramento della qualità dell'aria dell'agglomerato urbano avellinese e della Valle del Sabato;
- che tra gli interventi da attuare in tutti i comuni e per tutto l'anno è previsto la “*Regolamentazione degli abbruciamenti per tutto l'anno solare nei periodi non coperti dal decreto della Regione Campania*” stabilendo, altresì, i giorni di abbruciamento e le relative fasce orarie.

#### Rilevato

- che dal 01/10/2019 è cessato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della regione Campania, come da Decreto della Regione Campania n. 51 del 13/06/2019;
- che per il Comune di Atripalda i giorni di abbruciamento previsti sono il Mercoledì ed il Sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
- che le centraline di riferimento per l'area a rischio di superamento denominata “ZONA COSTIERO - COLLINARE (ZONA IT1508)”, ubicate nel territorio comunale di Avellino, così come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 23/12/2014, risultano essere: “*Avellino AV41 Sc. V Circolo*”, in via Oscar D'Agostino, e “*Avellino Scuola Alighieri*”, in via Piave;
- che dal bollettino emesso dalla Rete Regionale Monitoraggio Qualità Aria relativo alla data del 30/09/2019 risultano registrati n. 25 superamenti dei limiti consentiti per il parametro PM10 nella centralina “*Scuola Alighieri*” e n. 15 nella centralina “*AV41 Sc. V Circolo*”.

–  
**Considerato** che la parte quarta del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificata dal D. Leg.vo 3 dicembre 2010, n. 205, è dedicata alla disciplina dei rifiuti;

**Considerato** che la lettera a) del primo comma dell'articolo 183 del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152, definisce il rifiuto come “*qualsiasi sostanza od oggetto (...) di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*”;

**Considerato** che la lettera f) del primo comma dell'articolo 185 del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152 così *sostituita dall'art. 20 della legge n. 37 del 2019*, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto “*(...) le materie fecali, se non contemplate*”

*dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana;*

**Considerato** che l'esclusione prevista dal comma precedente fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso;

**Rilevato** che i “ Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal primo comma dell'art. 185 del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152 e restano, pertanto, soggetti alle disposizioni della parte IV del D. Leg.vo richiamato e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e), del medesimo decreto” (nota del 18 marzo 2011, prot. 8890 del Ministero dell'ambiente);

**Dato atto** che il decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” stabilisce, che “*al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali è pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie*”;

**Considerato** che il decreto ministeriale richiamato prevede alcune deroghe al divieto di bruciatura in campo aperto e precisamente:

- per le superfici investite a riso;
- nel caso di interventi connessi ad emergenza di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente;
- in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione delle bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (inerente la conservazione degli uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (inerente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

**Richiamata** la Legge 6 febbraio 2014, n. 6 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 dicembre 2013 n. 136, recante “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate” (Decreto terre dei fuochi), il cui art. 3 introduce un nuovo reato all'interno del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente), relativo alla combustione illecita di rifiuti, prevista dal nuovo art. 256 bis, che, tra l'altro, punisce con la reclusione da due a cinque anni, chiunque appicca il fuoco a rifiuti

abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata, imponendo inoltre al responsabile il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno ambientale ed il pagamento delle spese di bonifica;

**Considerato** che è stato introdotto, dall'art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, all'art. 182 del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 6, il comma 6 bis che prevede che *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la COMBUSTIONE di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);*

**Considerato** che è stato altresì modificato, dall'art. 14, comma 8, lett. b-sexies) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, il sesto comma dell'art. 256-bis del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152, che ora prevede che *“Si applicano le sanzioni di cui all'art. 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'art. 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.”;*

#### **Visti**

- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il d.lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- il d.lgs. n. 155 del 13/08/2010.

Considerato, pertanto, che al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico il Sindaco, quale Autorità competente, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento,

#### **ORDINA**

**che la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati, sull'intero territorio comunale possa essere effettuata in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno), dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del D. Leg.vo 3 aprile**

**2006 n. 152, esclusivamente nei giorni di Mercoledì e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00;**

**che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- distanza minima dalle altre abitazioni e dalle strade carrabili m. 20 e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
- distanza minima dai boschi 100 m.
- distanza minima dai depositi infiammabili 100 m.

**L'accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:**

- Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
- Le sterpaglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza del fuoco, da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia (maggioranne) ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera di vegetazione;
- Munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e/o disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- Il focolare dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme, affinché il responsabile possa condurre con profitto e senza rischi il controllo della combustione;
- Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- Le faville provenienti dalla combustione non devono innescare ulteriori focolai ed incendi. Durante le operazioni di abbruciamento il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e centri abitati e, qualora tale situazione dovesse verificarsi a seguito dell'innalzarsi improvviso di un lieve vento, il fuoco dovrà essere prontamente spento. È sconsigliato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
- Curare al termine delle operazioni di abbruciamento ed entro l'orario consentito, con ogni cautela e mezzo idoneo, lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dei residui delle operazioni;
- Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi o ammendanti;

**DISPONE**

**Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei**



divieti e prescrizioni di cui alla presente ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7-bis del D.Lgs. b. 267/2000) fatta salva la responsabilità civile e penale.

**Qualora** non vengano rispettate le condizioni per l'applicazione dei regimi di eccezione di cui agli artt. 185, comma 1, lett.f) e 182, comma 6- bis d.lgs. 152/2006, nonché nei casi in cui i materiali vegetali non sono inclusi fra le categorie di cui al medesimo art. 185, comma 1, lett.f), la combustione sarà sanzionata in via amministrativa (ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. 152/2006) laddove riguardi “ rifiuti vegetali provenienti da aree a verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali” o in via contravvenzionale ( ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett.a) del d.lgs. 152/2006) *modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014*, in caso di rifiuti da attività agricole e agro industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del c.c..

**È vietato** in ogni caso bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o scarti vegetali di origine agricola indicati nella presente ordinanza (ad esempio sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc.). La violazione alla presente disposizione sarà sanzionata secondo le modalità previste dall'art. 256 bis del D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale).

**Il Comune**, anche su segnalazione della Regione Campania ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni non favorevoli e di disporre il differimento delle operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

**Il Comune** può, inoltre, disporre eventuali deroghe, dietro richieste debitamente motivate, in situazioni particolari e/o condizioni eccezionali.

**che il presente** provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Atripalda, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;


**che la presente** Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, al Comando dei Carabinieri Stazione di Atripalda, Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino (pec. [fav42830@pec.carabinieri.it](mailto:fav42830@pec.carabinieri.it)) , al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, e ad ogni altro soggetto competente.

## AVVERTE

**che l'accensione** del materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture deve avvenire senza creare molestie ai cittadini ai sensi dell'art. 674 del Codice Penale (getto pericoloso di cose); - che ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera b), del D.L. n. 91/2014, nei periodi di massimo rischio degli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.


**che, a norma** dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del d.lgs. n. 104 del 2/07/2010, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,

- Sede: P.zza Municipio • tel. 0825 615 300 / 311 • fax: 0825 611 798
- Provincia di AVELLINO • C.A.P. 83042 • Cod. Fisc.: 00095990644
- <http://www.comune.atripalda.av.it> • E-Mail: [atripalda@comune.atripalda.av.it](mailto:atripalda@comune.atripalda.av.it)
- Posta Elettronica Certificata: [comune.atripalda@legalmail.it](mailto:comune.atripalda@legalmail.it)



decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio.

**Atripalda li 18 ottobre 2019**



II SINDACO  
Ing. Giuseppe Spagnuolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Spagnuolo', written over the printed name.